Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 28 marzo 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 99.

Approvazione della tabella di varianti alle circoscrizioni dei Collegi uninominali per la elezione dei Consigli provinciali di Asti e Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 9 e 28 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli Provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1951, n. 172, col quale venne approvata la tabella relativa alle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei Consigli Provinciali del Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzi e Molise;

Considerato che i collegi uninominali di cui al decreto anzidetto, in base al richiamato art. 28 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono stati delimitati con riferimento ai dati della popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947;

Ritenuta la opportunità di addivenire ad una revisione delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei Consigli Provinciali di Asti e di Ravenna, tenendo presenti le variazioni di popolazione avvenute successivamente alla data anzidetta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei Consigli Provinciali di Asti e di Ravenna sono modificate come segue:

PROVINCIA DI ASTI

COLLEGIO DI ASTI-SAN PIETRO

Capoluogo: Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende la parte del centro urbano del comune di Asti ubicata a Sud-Est della seguente linea di delimitazione, corrente — per quanto riguarda strade, vie, piazze ecc. — sull'asse delle stesse:

confluenza del torrente Borbore con il fiume Tanaro, torrente Borbore, linea immaginaria che unisce il torrente Borbore alla ferrovia Asti-Castagnole Lanze, ferrovia Asti-Castagnole Lanze, corso Stazione dall'imbocco di via al Mulino, piazza Marconi, corso alla Vittoria, via Rossini, vicolo Santa Cecilia, linea immaginaria che unisce vicolo Santa Cecilia all'incrocio di via Arò con via Pietro Micca, via Arò, strada Fortino fino al confine della località Valmanera, linea di confine fra il centro urbano e le località di Valmanera, Valgera e Valleversa;

e le frazioni di: San Marzanotto, Boana, Trincere, Valle Tanaro, Montemarzo, Rec. Catena, Valterza, Castiglione, Quarto Inferiore e Superiore, Valenzani.

COLLEGIO DI ASTI-SAN ROCCO

Capoluogo: Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende la parte del centro urbano del comune di Asti ubicata a Sud-Ovest della seguente linea di delimitazione, corrente — per quanto riguarda strade, vie, piazze, ecc. — sull'asse delle stesse:

ponte della ferrovia per Chivasso sul torrente Borbore, torrente Borbore fino all'altezza del nuovo Campo sportivo scolastico, strada che unisce il Campo sportivo scolastico a corso alla Stazione, corso alla Stazione, via Pollenzo, corso Vittorio Alfieri, via Goltieri, via Giosuè Carducci, via Hope, piazza Medici, via Federico Della Valle, corso Vittorio Alfieri, via Rossini, corso alla Vittoria, piazza Marconi, corso alla Stazione fino all'imbocco di via al Mulino, ferrovia Asti-Castagnole Lanze, linea immaginaria che unisce la ferrovia Asti-Castagnole Lanze al torrente Borbore, torrente Borbore, fiume Tanaro fino al confine con la frazione Variglie;

e le frazioni di: Rec. San Rocco, Rec. Santo Spirito, Vallarone, Variglie, Vaglierano, Staz. San Damiano, Revignano, Valleandona, Montegrosso Cinaglio.

COLLEGIO DI ASTI-SBOCCHI NORD

Capoluogo: Asti

(Tribunale di Asti)

Comprende la parte del centro urbano di Asti ubicata a Nord della seguente linea di delimitazione, corrente — per quanto riguarda strade, vie, piazze, ecc. — sull'asse delle stesse:

ponte della ferrovia per Chivasso sul torrente Borbore, torrente Borbore fino all'altezza del Campo sportivo scolastico, strada che unisce il Campo sportivo scolastico a corso alla Stazione, corso alla Stazione, via Pollenzo, corso Vittorio Alfieri, via Goltieri, via Giosuè Carducci, via Hope, piazza Medici, via Federico Della Valle, corso Vittorio Alfieri, vicolo Santa Cecilia, linea immaginaria che unisce vicolo Santa Cecilia allo incrocio di via Arò con via Pietro Micca, via Arò, strada Fortino fino al confine della località Valmanera;

e le frazioni di: Rec. Torretta, Canova, Vallebenedetta, Capuccini, Rilate, Casabianca, Viatosto, Valmanera, Valgera, Valleversa, Sessant, Serravalle, Mombarone, Valmaggiore, Staz. Portacomaro, Poggio.

PROVINCIA DI RAVENNA

COLLEGIO DI CASOLA VALSENIO

Capoluogo: Casola Valsenio

(Tribunale di Ravenna)

Comprende i seguenti Comuni:

Casola Valsenio — Castel Bolognese — Riolo Terme — Solarolo.

COLLEGIO DI BRISIGHELLA

Capoluogo: Brisighella

(Tribunale di Ravenna)

Comprende il comune di Brisighella *e le parrocchie di* Basiago, Castel Raniero, Errano, Marzeno, Oriolo, Pieve Corleto, Rivalta, San Biagio, San Mamante, Santa Lucia, Sarna *del comune di* Faenza.

COLLEGIO DI FAENZA I

Capoluogo: Faenza
(Tribunale di Ravenna)

Comprende parte del territorio del comune di Faenza, come segue:
Rione Giallo, Rione Verde, la parte del Borgo d'Urbecco posta a sud della via Emilia, e le parrocchie di: Casale, Cassanigo, Celle, Felisio, Granarolo, Pieve Cesato, Pieve Ponte, Pideura, Pergola, San Barnaba, San Giovannino, San Pier Laguna, Sant'Andrea, Tebano.

COLLEGIO DI FAENZA II

Capoluogo: Faenza
(Tribunale di Ravenna)

Comprende parte del territorio del comune di Faenza, come segue:
Rione Rosso, Rione Nero, la parte del Borgo d'Urbecco posta a nord della via Emilia, e le parrocchie di: Formellino, Merlaschio, Mezzeno, Ronco, San Silvestro.

COLLEGIO DI RUSSI

Capoluogo: Russi
(Tribunale di Ravenna)

Comprende i seguenti Comuni:
Bagnacavallo (limitatamente alle frazioni di Boncellino, Traversara e Villanova) — Faenza (limitatamente alle parrocchie di Boncellino, Albereto, Fossolo, Prada, Saldino, Reda) — Russi.

COLLEGIO DI LUGO

Capoluogo: Lugo
(Tribunale di Ravenna)

Comprende tutto il comune di Lugo *meno le frazioni di*: Bizzuno, Zagonara, Villa San Martino, Ascensione, San Lorenzo, Santa Maria in Fabriago, Belricetto, San Bernardino, Giovecca-Passogatto, Voltana.

COLLEGIO DI SANT'AGATA SUL SANTERNO

Capoluogo: Sant'Agata sul Santerno
(Tribunale di Ravenna)

Comprende i seguenti Comuni:
Bagnara di Romagna — Sant'Agata sul Santerno *e la parte del territorio del comune di* Lugo *non compresa nel Collegio di Lugo.*

COLLEGIO DI BAGNACAVALLO

Capoluogo: Bagnacavallo
(Tribunale di Ravenna)

Comprende la parte del territorio del comune di Bagnacavallo *non compresa nel Collegio di Russi, e cioè il centro urbano, il suburbio e le frazioni di* Glorie, Masiera, Prati e Rossetta;
ed il comune di Cotignola.

COLLEGIO DI CERVIA

Capoluogo: Cervia
(Tribunale di Ravenna)

Comprende il comune di Cervia *e la frazione di* Castiglione *del comune di* Ravenna.

COLLEGIO DI RAVENNA I

Capoluogo: Ravenna
(Tribunale di Ravenna)

Comprende le seguenti frazioni del comune di Ravenna:
Campiano, Casemurate-Mensa, Coccolia, Ducenta, Durazzano, Filetto, Gambellaro, Massa e Castello, Pieve Quinta, San Pietro in Campiano, San Pietro in Trento, San Pietro in Vincoli, Santo Stefano, San Zaccaria e Savio.

COLLEGIO DI RAVENNA II

Capoluogo: Ravenna
(Tribunale di Ravenna)

Comprende le seguenti frazioni del comune di Ravenna:
Camerlona, Marina di Ravenna, Mezzano, Porto Fuori, Primaro, Punta Marina, Sant'Alberto e Savarna.

COLLEGIO DI RAVENNA III

Capoluogo: Ravenna
(Tribunale di Ravenna)

Comprende parte del territorio del comune di Ravenna, come segue:
Frazioni di: Cortina, Godo, Piangipane, San Marco, San Michele, Santerno e Villanova; Borgo San Biagio.

COLLEGIO DI RAVENNA IV

Capoluogo: Ravenna
(Tribunale di Ravenna)

Comprende parte del territorio del comune di Ravenna, come segue:
Frazioni di: Longana, Madonna dell'Albero, Roncalceci, Sant'Apollinare in Classe Fuori, San Bartolo e San Pancrazio; Borgo San Rocco.

COLLEGIO DI RAVENNA V

Capoluogo: Ravenna
(Tribunale di Ravenna)

Comprende il territorio del comune di Ravenna *non compreso nei precedenti collegi, e cioè il nucleo centrale urbano ed il Borgo Darsena.*

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1959
Atti del Governo, registro n. 117, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1959.

Autorizzazione alla Società « Nordstern Allgemeine Versicherungs A. G. », con sede in Colonia e rappresentanza generale in Milano, ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami incendio, furti, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e trasporti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Nordstern Allgemeine Versicherungs A. G. », con sede in Colonia e rappresentanza generale in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami incendio, furti, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Nordstern Allgemeine Versicherungs A. G. », con sede in Colonia e rappresentanza generale in Milano, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami incendio, furti, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e trasporti.

Roma, addì 5 marzo 1959

Il Ministro: COLOMBO

(1674)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1959

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1958, con il quale il Prefetto di Cosenza è stato nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione dei normali organi amministrativi della Camera in parola;

Decreta:

L'avv. Nicola Vaccaro è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(1673)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1959.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Muratori di Castel d'Argile, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Cooperativa Muratori di Castel d'Argile, in data 28 settembre 1952, riguardante lo scioglimento anticipato dell'ente e la nomina del liquidatore;

Vista l'istanza del sig. Gamberini Rino, sindaco effettivo della Cooperativa predetta, con la quale, a seguito della morte del liquidatore dell'ente e nella impossibilità di convocare l'assemblea dei soci, chiede la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa, stante la situazione deficitaria della stessa;

Visto il rapporto del Prefetto di Bologna, in data 18 ottobre 1958, dal quale si rileva che le attività dell'ente predetto non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa Muratori di Castel d'Argile, costituita con atto 30 settembre 1945 del notaio Edoardo Pilati, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Angelo Sgubbi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1698)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Peretola (Firenze). (Rettifica).

Il decreto Ministeriale 3 aprile 1957, n. 656, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957, registro n. 33 Aeronautica, foglio n 220, relativo al passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcune zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Peretola (Firenze) è rettificato col decreto Ministeriale n 443 del 3 febbraio 1959, emesso di concerto col Ministro per le finanze e registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1959, al registro n 8 Aeronautica, foglio n 335, limitatamente alla indicazione degli immobili sclassificati, come segue

Zona di terreno sita nel comune di Firenze e distinta in catasto alla pag 1651, foglio n 17, mappale principale *B*, superficie Ha 3 19 40 (anzichè Ha 47 52 40),

Zona di terreno sita nel comune di Sesto Fiorentino e distinta in catasto alla pag 1344 n 56, particelle:

47 - Ha 0 83 20 (anzichè Ha 0 97 50);
69 - Ha 0 11 50 (anziche Ha. 0 43 60);
77 - Ha 0 00 05 (anziche Ha 0 42 20),
109 - Ha 1 08 10 (anzichè Ha. 2 17 90);
123 - Ha 0 00 80 (anzichè Ha 0 11 70).

(1685)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 maggio 1935, n 548 R/Gab, con cui al sig Tarter Vittorio, nato a Ton (Trento) il 25 maggio 1893, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Tarteri,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 gennaio 1959 dal sig Tarteri Giuseppe figlio del predetto in atto residente a Vigo di Ton;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5,

Visto il decreto n 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano,

Decreta

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 maggio 1935, n 548 R/Gab , è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Tarteri Giuseppe nato a Bolzano il 22 marzo 1935 e residente a Vigo di Ton viene ripristinato nella forma tedesca di Tarter

Il sindaco del comune di Ton, provvederà alla notifica del presente decreto all interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 marzo 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(1654)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia Navale di Livorno per l'anno 1959-1960

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia Navale,

Vista l'adesione del Ministero del Tesoro,

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877,

Decreta:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1959 60 un concorso per l ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia Navale di 92 allievi ufficiali da assegnare:

60 al Corpo di Stato Maggiore;
20 al Corpo del Genio Navale,
12 al Corpo delle Armi Navali.

Il concorso comprende:

a) una visita medica;
b) un tirocinio preliminare teorico-pratico della durata di circa due mesi,
c) un esame psicotecnico;
d) gli esami di ammissione che consistono di:
1) una prova scritta ed orale di matematica,
2) una prova scritta (tema di italiano) ed orale (storia e geografia) di cultura generale,
3) una prova facoltativa di lingue estere.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A	siano nati in data non anteriore al 1° gennaio 1939;
B	siano celibi o vedovi senza prole;
C	siano dotati di sviluppo organico e attitudine psico-fisica necessari alla vita di mare in base alle condizioni specificate nel capitolo III,
D	siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: *a*) per gli ufficiali di Stato Maggiore: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione degli Istituti nautici (sezione capitani); *b*) per gli ufficiali del Genio Navale e Armi Navali: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica;
E	abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi;
F	abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui è accertata l'onorabilità a giudizio insindacabile del Ministero della Difesa-Marina,

G	non siano stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualunque motivo già cessato di appartenere all'Accademia Navale; nè siano stati rinviati dai precedenti tirocini preliminari in base al primo comma dell'art. 6 e agli articoli 8 e 9 della presente Notificazione di concorso.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza Armata di appartenenza

Possono altresì partecipare al concorso sottufficiali, sergenti e sottocapi volontari di carriera della Marina Militare in possesso dei requisiti prescritti dalla presente Notificazione, salvo il limite di età, il quale è elevato di cinque anni. Il personale in parola è esonerato dalle funzioni del grado per tutta la durata della permanenza in Accademia, ed è soggetto ai doveri degli altri allievi.

Non potranno prendere parte al concorso coloro che alla presentazione per la visita medica non saranno in possesso del titolo di studio, saranno cioè esclusi coloro che nell'anno 1959 non avranno conseguito il titolo di studio nella 1ª sessione di esami.

Art 3.

Domanda provvisoria

La domanda provvisoria di partecipazione al concorso dovrà essere avanzata da chi esercita la patria potestà o la tutela e indirizzata al Comando dell'Accademia Navale di Livorno.

Essa verrà inoltrata a mezzo raccomandata direttamente al Comando dell'Accademia Navale di Livorno e dovrà pervenire a quel Comando entro il 5 agosto 1959.

Potrà essere sostituita da un telegramma - (indirizzo: Marinaccad - Livorno).

Il personale militare presenterà la domanda provvisoria al Comando da cui dipende.

I Comandi che ricevono domande di sottufficiali, sergenti e sottocapi della Marina Militare, esprimeranno su di esse il proprio parere e le inoltreranno al Comando dell'Accademia Navale tramite la Direzione Generale del C E M M. Questa respingerà le domande di coloro che non abbiano riportato la classifica di «ottimo» nelle note caratteristiche durante il servizio da sottufficiale e da sottocapo o che abbiano comunque commesso gravi mancanze durante il predetto servizio.

Art 4.

Domanda definitiva e relativa documentazione.

Alla domanda provvisoria dovrà far seguito la domanda definitiva di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 200, sottoscritta dal padre o dalla madre se vedova o se il padre è assente dall'Italia (in questo caso dovranno essere indicati i motivi dell'assenza e la di lui residenza), o dal tutore, indirizzata al Comando dell'Accademia Navale di Livorno.

I documenti occorrenti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

1	estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente su carta da bollo da L. 100, più i diritti di segreteria comunale;
2	certificato di cittadinanza italiana del concorrente in carta da bollo da L. 100, più i diritti di segreteria, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi dal giorno in cui il candidato è dichiarato vincitore del concorso, dal Comune di residenza;
3	certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi dal giorno in cui il candidato è dichiarato vincitore del concorso, dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia, se il concorrente è nato all'estero;
4	atto di assenso del padre, o in sua mancanza, della madre, ovvero in mancanza di entrambi, del tutore per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi, redatto dal sindaco secondo il modello numero 66 annesso al regolamento sul reclutamento dell'Esercito;
5	dichiarazione su carta bollata da L. 200, del genitore o tutore, di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nella presente Notificazione. I tutori dovranno inoltre inviare un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante la loro qualità. La dichiarazione di cui sopra, dovrà essere autenticata da un notaio e registrata all'Ufficio del registro.
6	documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'articolo 2 della presente Notificazione. Il titolo di studio originale può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto medio superiore; dal certificato devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie e la sessione di esami nella quale il titolo di studio è stato conseguito Il diploma originale dovrà essere immancabilmente presentato all'atto della promozione alla 2ª classe,
7	eventuali documenti comprovanti che il concorrente possiede titoli di studio superiori a quelli richiesti I concorrenti che intendono valersi di questi titoli per ottenere preferenze nella graduatoria di ammissione al tirocinio preliminare, dovranno documentare gli studi superiori seguiti mediante certificati rilasciati dagli Istituti di provenienza, dai quali dovranno risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate. Il possesso dei titoli di studio superiori non esime il concorrente dalla presentazione di quelli indicati nel precedente paragrafo,
8	certificato di stato libero del concorrente, in carta semplice, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda;
9	fotografia (senza cartoncino) del concorrente, in tre esemplari, formato tessera, a mezzo busto con sfondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia chiara) nome, cognome e paternità del concorrente. Nessun'altra dichiarazione nè legalizzazione deve essere posta sulla fotografia, che verrà appuntata, con spillo o striscia gommata alla domanda.

La domanda definitiva dovrà essere consegnata dai concorrenti all'atto della presentazione alla visita medica corredata dai documenti 6), 7) e 9).

I documenti 1), 2), 3), 4), 5) e 8) dovranno essere rimessi per plico raccomandato al Comando dell'Accademia Navale di Livorno, per i soli candidati vincitori del concorso, non oltre il 30 novembre 1959

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra Amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina Militare

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta bollata

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo se gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirino dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguano l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero.

Le domande di ammissione dei cittadini italiani residenti all'estero — corredate dei documenti prescritti per gli altri concorrenti — dovranno essere presentate alle Ambasciate, Legazioni o Consolati Generali equiparati a Legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla onorabilità del concorrente e della famiglia. Disporranno perchè ai titoli di studio conseguiti all'estero sia allegato un programma particolareggiato degli studi compiuti dal candidato, aggiungendo una esplicita dichiarazione da cui risulti a quali successivi corsi di studio dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Il Consiglio degli Studi dell'Accademia Navale, sentito se del caso il Ministero degli Affari Esteri, deciderà caso per caso circa la validità dei titoli conseguiti all'estero dai concorrenti ai fini dell'ammissione al concorso;

b) visteranno le domande e i documenti richiesti che dovranno essere recapitati alla visita medica dall'interessato stesso;

c) disporranno l'inoltro dei concorrenti a Livorno per la visita medica, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Esclusione dal concorso.

Il Ministero si riserva facoltà di escludere dal concorso o di allontanare dall'Accademia Navale, in qualsiasi tempo, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto fosse giudicata comunque inopportuna

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tale esclusione.

Saranno inoltre esclusi dal concorso:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli artt 3 e 4 la domanda provvisoria e quella definitiva con i relativi documenti;

b) i giovani che non si presenteranno alla visita medica entro i termini del successivo art. 7;

c) i giovani che non si trovino presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica.

1° La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III della presente Notificazione. Essa verrà effettuata da una Commissione unica nominata dal Ministero.

2° La visita medica avrà luogo per tutti i concorrenti a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia Navale, nei primi quindici giorni del mese di agosto.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 7,30 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 4 agosto non avessero ricevuta alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al Comando Accademia entro il giorno 5 agosto.

I concorrenti dovranno presentarsi alla visita medica muniti della domanda definitiva, dei documenti di cui ai numeri 6), 7) e 9) dell'art. 4, della carta d'identità e del vestiario necessario.

3° La Commissione per la visita medica è costituita come segue:

un Capitano di Vascello, Presidente;

l'Ufficiale Superiore, Direttore del Servizio Sanitario della Accademia Navale, Membro;

due Ufficiali Superiori Medici della Marina Militare, Membri;

un Ufficiale Medico della Marina Militare, Membro e segretario.

4° Il verdetto della Commissione è inappellabile e sarà comunicato al concorrente subito dopo la visita.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso.

I concorrenti che abbiano infermità od imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato nell'art. 22, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

5° Il Comando Accademia si riserva la facoltà di inviare in breve licenza, subito dopo la visita medica e fino alla data di inizio del tirocinio, parte dei concorrenti dichiarati idonei.

Art. 8.

Tirocinio preliminare.

Al tirocinio preliminare saranno ammessi, in numero non superiore a 250, i candidati risultati idonei alla visita medica.

Il tirocinio preliminare di esperimento avrà la durata di circa due mesi e comprenderà:

lezioni sulle materie e sugli argomenti degli esami di concorso, intese a indirizzare i concorrenti ai successivi studi da compiere in Accademia;

svolgimento di temi di italiano e interrogazioni, intese a vagliare le qualità di cultura dei giovani;

esercitazioni militari, marinaresche e sportive, che forniranno elementi di giudizio sulla loro attitudine professionale.

Durante tale tirocinio i concorrenti verranno sottoposti ad esami psicotecnici consistenti nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Aver superato l'esame psicotecnico è condizione necessaria per essere ammessi agli esami di ammissione.

I concorrenti saranno soggetti alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto e saranno tenuti in Accademia come convittori, senza alcuna spesa a carico delle famiglie ad eccezione di quelle contemplate nel successivo articolo 15. Dovranno essere provvisti degli effetti personali (biancheria) e riceveranno gratuitamente un corredo ridotto da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

Al termine del tirocinio preliminare, a cura di una speciale Commissione, sarà assegnato a ciascun concorrente un punto di attitudine professionale, espresso in ventesimi.

Aver riportato la sufficienza in attitudine professionale (intendendosi per sufficienza una votazione uguale almeno a 10/20) è condizione necessaria per essere ammessi agli esami di ammissione o eventualmente al proseguimento di essi

La Commissione incaricata dell'assegnazione del punto di attitudine professionale, sarà nominata con ordine interno del Comando dell'Accademia Navale e presieduta dal Comandante in Seconda od in sua assenza dal Direttore dei Corsi Allievi dell'Accademia stessa. Ne faranno parte, come membri, gli ufficiali che durante il tirocinio preliminare saranno stati preposti al governo ed all'istruzione dei concorrenti.

Art. 9.

Rinvio d'autorità.

In seguito a deliberazione del Comando dell'Accademia Navale saranno restituiti alle famiglie in qualsiasi momento del tirocinio preliminare, e cioè anche prima o nel corso degli esami di ammissione, quei giovani che comunque dimostrino di non possedere i requisiti per intraprendere con successo la carriera prescelta.

Art. 10.

Esami di ammissione.

Al termine del tirocinio preliminare i concorrenti saranno sottoposti agli esami di ammissione, consistenti delle prove di cui appresso:

a) *Prova scritta di matematica.* — La prova consisterà in un esercizio di algebra e in un esercizio di trigonometria, uguali per tutti i concorrenti, vertente sugli argomenti indicati all'art. 25 per il programma dell'esame orale e scelti dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura.

E' indispensabile che i concorrenti sappiano usare bene le tavole logaritmiche.

Durata dell'esame: 4 ore.

I membri della Commissione non assegneranno voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

b) *Prova scritta di cultura generale.* — Verrà assegnato un tema di cultura generale unico per tutti i concorrenti; il tema sarà scelto dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura. Qualunque nozione storica, letteraria, filosofica, geografica, sarà riferita ai programmi di insegnamento degli Istituti di Istruzione media superiore.

La prova scritta di cultura generale dovrà consentire alla Commissione di esprimere un esatto criterio sulle doti culturali del concorrente in merito a: padronanza e proprietà lin-

guistica, attitudine a esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, maturità di pensiero, vastità di cognizioni e facilità di sintesi e di ragionamento.

Durata dell'esame: 6 ore.

I membri della Commissione non assegneranno voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

Disposizioni comuni alle prove scritte di matematica e di cultura generale.

L'originale e la copia delle prove scritte di matematica e di cultura generale saranno redatte su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto. L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi lo piegherà e salderà in modo che il nome e cognome non siano visibili.

L'apertura della parte gommata avverrà prima dell'inizio delle prove orali;

c) *Prova orale di matematica.* — Vedi all'art. 25 il programma d'esame.

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la Commissione, basandosi sui risultati della prova scritta e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di matematica.

d) *Prova orale di cultura generale (storia e geografia).* — Vedi all'art. 26 il programma d'esame.

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di cultura generale la Commissione, basandosi sui risultati del tema di italiano e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di cultura generale.

e) *Prova orale facoltativa di lingue straniere.* — Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto di esame.

f) *Le prove orali si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.*

Art. 11.

Commissioni per gli esami.

Le Commissioni per le prove di esame, una per la matematica, una per la cultura generale ed una per le lingue, saranno nominate dal Ministero, presiedute dal Comandante in 2ª dell'Accademia, o, in caso di impedimenti derivanti da cause di forza maggiore, da un Capitano di Vascello e composte di Ufficiali e professori civili. Esse risulteranno composte di 5 o 7 membri.

Art. 12.

Assegnazione ai vari Corpi.

Al termine degli esami di concorso, dopo accertato il numero definitivo degli idonei, il Comando dell'Accademia Navale, presi gli ordini dal Ministero della Difesa-Marina, procederà con scelta insindacabile, all'assegnazione definitiva dei concorrenti nei tre Corpi di S. M. G. N., A. N.

In tale scelta, basata sui requisiti fisici, sulla attitudine professionale dimostrata e sui risultati raggiunti negli studi dai singoli concorrenti, sarà anche tenuto conto del desiderio espresso nella domanda definitiva.

Art. 13.

Ordine di classificazione.

I concorrenti che avranno superato favorevolmente gli esami obbligatori, coloro cioè che in ciascuno di essi avranno riportato un punto non inferiore a 10/20, saranno ordinati in tre distinte classifiche, a seconda del Corpo cui sono stati assegnati, in base alla somma dei seguenti punti espressa in ventesimi:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) punto riportato nella prova di cultura generale;

c) punto riportato in attitudine professionale al termine del tirocinio (moltiplicato per due);

d) mezza unità per ogni punto superiore al 15/20 riportato nelle prove facoltative di lingue.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla « Scuola Militare Nunziatella » ed a parità di requisiti avranno la precedenza i più giovani.

Art. 14.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti.

I primi concorrenti nell'ordine di classificazione per ciascuno dei tre Corpi, Stato Maggiore, Genio Navale ed Armi Navali, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno accettati quali allievi della 1ª classe del Corso Normale dell'Accademia Navale. I concorrenti accettati entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno restituiti alle famiglie.

I concorrenti definitivamente ammessi al corso saranno nominati Ufficiali al termine del Corso Normale, a norma dello Statuto dell'Accademia Navale e in relazione alla situazione organica dei rispettivi Corpi di appartenenza.

Art. 15.

Disposizioni amministrative.

1. Le spese che i concorrenti dovranno sostenere:

a) per recarsi dalla loro residenza a Livorno;

b) per rientrare alla loro residenza, qualora non vengano ammessi al tirocinio,

sono a loro carico.

E' concesso però il beneficio della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe, per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

A tale scopo i concorrenti possono rivolgersi ai Comandi di Marina od alle Capitanerie di Porto più vicini alla loro residenza, od alle Stazioni Carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino e il foglio di viaggio per la sola andata.

2. L'Accademia Navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per l'eventuale loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia Navale per i giovani non ammessi al tirocinio preliminare, o ritiratisi volontariamente, o ritirati dai genitori o tutori, o rinviati dal tirocinio stesso, o non ammessi al corso normale, che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

Ai giovani che lasceranno il tirocinio di propria volontà, o perchè ritirati dai genitori o tutori, non sarà concesso il beneficio della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno in famiglia.

3. I concorrenti ammessi al tirocinio preliminare dovranno depositare la somma di L. 5000 (cinquemila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

4. Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per intervento operatorio, anche se, per ragione di urgenza, il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 16.

Riepilogo delle pratiche che il concorrente deve svolgere.

1) Inviare subito la domanda provvisoria al Comando dell'Accademia Navale (art. 3);

2) presentarsi in tempo al Comando di Marina od alla Capitaneria di Porto più vicini, od alla Stazione Carabinieri del luogo di residenza, per farsi rilasciare i documenti di viaggio (art. 15);

3) presentarsi in orario a Livorno per la visita medica (art. 7), portando seco la domanda definitiva, la documentazione richiesta dai numeri 6), 7) e 9) dell'art. 4, la carta di identità ed il vestiario necessario.

CAPITOLO III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art 17.

Generalità.

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per essere ammessi, è determinata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica (vedi art 7), sulla guida dell'elenco delle infermità e imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella Marina Militare, vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza dei concorrenti.

Art. 18

Esame somatico

1 Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica

Fermo restando la valutazione obiettiva dell armonia dello sviluppo corporeo il minimo di statura e di perimetro toracico debbono essere rispettivamente

per i giovani di 17 anni e meno statura 1,63, perimetro toracico m 0,80, per i giovani di 18 anni. statura 1,64, perimetro toracico m 0,81, per i giovani di 19 anni e più statura 1,65 perimetro toracico m 0,82

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura

2 I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando.

a) abbiano perduto al massimo quattro denti, sempre però convenientemente sostituiti con solida e moderna protesi in modo da non turbare la masticazione e la fonazione,

b) posseggano otto denti superficialmente cariati ed opportunamente otturati,

c) come condizioni intermedie sono tollerate la mancanza di tre denti e le carie superficiali di altri due o la mancanza di due denti e le carie superficiali di altri sei, sempre però che i denti mancanti siano sostituiti da adatta protesi e quelli cariati opportunamente otturati

2 Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dall'elenco per la gente di leva

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare costituiscono un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio dell Ufficiale di Marina,

b) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi ed in particolare tutte le affezioni congiuntivali manifestamente croniche di lunga ed incerta cura da ricollegarsi a speciali malattie costituzionali o pericolose per la comunità,

c) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o falangi accorciamenti di arti, asimetrie, ecc) che producono disturbi funzionali anche lievi o che costituiscono solo un'appariscente deformità,

d) l arresto di un testicolo nel canale inguinale

e) il varicocele voluminoso e nodoso ed associato ad ipotrofia del testicolo.

Art 19

Esame oculistico.

Il limite del visus richiesto per l ammissione al Corso Allievi Ufficiali di Stato Maggiore è di 14/15 binoculare e di 13/15 con l occhio peggiore

Per definire l'idoneità allo Stato Maggiore saranno sempre accertate le condizioni del fondo oculare e dello stato diottrico, in paralisi accomodativa, e saranno ricercate le seguenti altre funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso di profondità, equilibrio muscolare, campo visivo

Saranno motivo di esclusione la presenza di lesioni del fondo oculare, nonchè gli astigmatismi di qualunque specie e grado, fatta esclusione dell'astigmatismo fisiologico, la ipermetropia semplice, ove, previa paralisi dell'accomodazione, sia superiore ad una diottria e mezza, e l'anisometropia superiore alla mezza diottria, e infine anomalie delle altre funzioni soprastabilite Per i concorrenti al Corso Allievi Ufficiali del Genio Navale ed Armi Navali il visus deve essere pari a 10/10 in un occhio e almeno a 7/10 nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà superare, in ogni caso, i seguenti limiti.

a) miopia e ipermetropia. 3 diottrie, anche in un solo occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico) 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio,

c) astigmatismo misto 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio,

d) l'anisometropia sferica o astigmatica superiore alle due diottrie

Saranno sottoposti all esame schiascopico, in paralisi accomodative, allo scopo di stabilire o meno l idoneità al Genio ed alle Armi Navali, quei concorrenti che siano al limite della idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo

Tanto per i concorrenti dello Stato Maggiore che per quelli del Genio e delle Armi Navali, il senso cromatico, saggiato con le apposite tavole pseudoisocromatiche di Stilling, dovrà risultare normale.

Art 20

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringologico Sono causa d'inabilità tra l'altro·

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l integrità dell organo e la funzione uditiva (percezione esatta della voce afona nei toni medi a 10 metri di distanza con ambedue gli orecchi e a 8 metri con uno solo ,

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rino-faringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) l ipertrofia delle tonsille quando esse vengano reciprocamente a contatto nei movimenti di contrazione del faringe, l ipertrofia della tonsille faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo,

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art 21

Esami specialistici - Casi bisognevoli di osservazione

L idoneità fisica viene giudicata al momento della visita medica non solo in base all esame clinico generale, ma anche a quello radiologico del torace

Giudizio di non idoneità verrà emesso nei casi nei quali l'esame delle urine, praticato sistematicamente a tutti i concorrenti, risulti anormale e nei casi in cui l esame della pressione arteriosa (omerale) dia valori superiori a 140 mm Hg. per la Mx , ed a 95 mm Hg , per la Mn

Saranno esclusi dall'ammissione definitiva in Accademia coloro che in seguito ad accertamenti sierologici eseguiti durante il tirocinio preliminare, presenteranno positività nella Reazione Wassermann o di flocculazione, nei casi con risultato dubbio, la reazione sarà ripetuta previa riattivazione

Nei casi di infermità ed imperfezioni fisiche nei quali l'elenco prescrive, per l accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l osservazione in ospedale militare la Commissione darà giudizio di non idoneità che sarà inappellabile

Art 22

Idoneità condizionata

Le infermità o le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano con cure mediche o chirurgiche suscettibili di guarigione non troppo lontana e con esito certo di riuscita, non saranno motivo di esclusione dette cure dovranno però essere conciliabili con l attività e con gli esercizi che si svolgono durante il tirocinio preliminare

In tali casi il concorrente dovrà dichiarare per iscritto che si assoggetterà alla cura medica o chirurgica, per suo conto, al più presto possibile, l'ammissione definitiva alla Accademia sarà subordinata al buon risultato del trattamento curativo Se occorre operazione chirurgica, essa dovrà essere eseguita subito dopo gli esami di concorso e al proprio domicilio Ai medici dell'Accademia spetta di accertare che l esito dell'operazione sia stato soddisfacente perchè si possa accordare la definitiva ammissione all Istituto Trascorsi però venti giorni dall'apertura dei corsi, l'ammissione, per questi casi, non sarà più permessa.

Art. 23.

Perdita della idoneità fisica.

Durante il tirocinio possono essere rinviati dall'Accademia i concorrenti che presentino malattie non manifeste nè diagnosticabili all'atto della visita medica e quelle alterazioni che possono sorgere in prosieguo di tempo, tali da turbare permanentemente e progressivamente l'assoluta integrità fisica necessaria a chi debba sottoporsi alle esigenze di un lungo servizio militare marittimo.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CORSO NORMALE

Art. 24.

Spese a carico delle famiglie.

Le famiglie devono sostenere per ciascuna delle prime due classi le spese qui di seguito indicate:

1. *Spese ordinarie* — Le spese ordinarie si riferiscono allo acquisto dei libri di testo, sinossi, oggetti di cancelleria e alla manutenzione del vestiario.

In caso di ripetizione di classe, per qualsiasi motivo, le famiglie sono tenute al pagamento delle spese ordinarie per l'anno ripetuto.

L'importo delle spese ordinarie è diviso in quote trimestrali da corrispondersi anticipatamente:

per la 1ª classe la prima all atto dell'ammissione definitiva dell'allievo, le successive alle scadenze 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio,

per la 2ª classe: alle scadenze 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio.

Per l'anno accademico 1959/60, l'ammontare delle spese ordinarie a carico delle famiglie è fissato in L. 48 000 e in quote trimestrali di L. 12 000 ciascuna.

Prima dell'inizio dell'anno accademico successivo le famiglie riceveranno comunicazioni dell'ammontare delle spese ordinarie per quell'anno.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria, forniti agli allievi sotto il presente titolo, restano di loro proprietà. Libri e oggetti forniti in più restano invece di proprietà dell'Accademia, a proprio esclusivo giudizio, l'Istituto potrà definitivamente lasciarli agli allievi in tutto o in parte al termine della 2ª classe.

2. *Spese straordinarie* — Le spese straordinarie si riferiscono al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da cause di servizio, anche se per ragioni di urgenza il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili. Le spese straordinarie si riferiscono inoltre al rinnovamento di capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo, all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, e di oggetti vari per gli studi facoltativi, richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie, al pagamento di rotture e perdite di materiali per negligenza, e all'acquisto, in prima classe, di una tuta sportiva della foggia stabilita dal Comando dell'Istituto.

Le spese straordinarie devono essere rimborsate al Comando dell'Accademia entro un mese dalla data dell'invio del estratto conto.

Data la natura speciale ed il carattere eventuale ed occasionale delle «spese straordinarie» non è possibile predeterminarne l'importo, la cui entità e comunque subordinata, fra l'altro, alla cura con la quale l'allievo terrà il proprio corredo, gli oggetti a lui affidati ed al rispetto che egli dimostrerà verso gli arredi, oggetti, libri e i locali nei quali egli vive.

3. *Spese di carattere personale* — Le famiglie dovranno inoltre fornire agli allievi il denaro loro occorrente per le minute spese personali, nelle quali il Comando dell'Accademia non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

Le rimesse di denaro relative a dette spese dovranno essere effettuate mediante versamento su conto corrente postale numero 22/11371 intestato all'Accademia Navale Servizio di Commissariato e non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal Comando all'inizio di ogni anno accademico.

4. *Deposito cauzionale* — All'atto dell'ammissione definitiva le famiglie dovranno versare un deposito cauzionale infrangibile di L. 10 000 a garanzia della liquidazione dei conti in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 4ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto alla Accademia Navale a qualsiasi titolo.

CAPITOLO V

PROGRAMMI DEGLI ESAMI ORALI DI AMMISSIONE

Art 25

Esame orale di matematica.

Programma di algebra.

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche

Identità ed equazioni Principi della teoria delle equazioni

Riduzioni di un'equazione di 1° grado

Numeri reali assoluti Uguaglianze, disuguaglianze, operazioni razionali su di esse Radice N ma nel campo dei numeri reali assoluti (radice aritmetica) Calcolo dei radicali.

Numeri reali relativi. Radicali nel campo reale Disuguaglianze fra valori assoluti Disuguaglianze fra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di secondo grado Relazione fra i coefficienti e le radici di una equazione di secondo grado Regola dei segni di Cartesio

Equazione riducibili al 2° grado Equazioni irrazionali

Trinomio di 2° grado Disequazioni di 1° e 2° grado, frazionarie, irrazionali

Principi generali sui sistemi di equazioni Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi

La funzione per a positivo Curva esponenziale. Equazione esponenziale

Logaritmi dei numeri reali e positivi, definizione e proprietà

Teoremi relativi alle operazioni sui logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Programmi di trigonometria piana

Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, la circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi

Riduzione al primo quadrante Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostateresi

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Formule di Delambre, di Briggs e di Nepero

Risoluzione dei triangoli non rettangoli Area di un triangolo

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma di geometria.

Luoghi geometrici (asse di segmento, bisettrice di un angolo). Punti notevoli di un triangolo.

Angoli alla circonferenza

Arco capace di un angolo dato Quadrangoli inscrittibili e circoscrittibili

Equivalenza piana Teoremi di Pitagora e di Euclide, Teorema di Pitagora generalizzato Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero «p greco».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.

Diedri, triedri, triedri polari. Proprietà delle facce e dei diedri di un triedrio.

Eguaglianza diretta e inversa. Casi di eguaglianza dei triedri.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, sfere.

Aree e volumi di cilindri, coni, sfere, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Per la preparazione si consigliano i seguenti testi editi dalla Accademia Navale;

TOGNETTI: *Geometria;* FEDERIGHI: *Algebra;* AGOSTINI: *Trigonometria.*

Art. 26.

Esame orale di cultura generale.

Programma di storia:

I. La Restaurazione e la Santa Alleanza Le società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia Rivolgimenti europei del 1830-1831.

II. Giuseppe Mazzini e la sua azione politica Riforme e statuti in Italia Rivoluzioni europee del 1848.

III. L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra d'indipendenza Il decennio di raccoglimento: 1849-1859 L'opera di Cavour La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.

IV. L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866 La terza guerra d'indipendenza La questione romana Prime colonie La conquista della Libia.

V La Francia sotto Napoleone III Formazione dell'unità germanica Gli Stati Uniti e la guerra di secessione La questione d'Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

VI. La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino Ideologie e movimenti sociali Espansione coloniale Politica economica e coloniale inglese L'Estremo Oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti.

VII. La Guerra Mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

VIII. La Guerra Mondiale: l'ultimo anno, la pace Il nuovo assetto politico dell'Europa Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

IX. Il periodo fra le due grandi guerre La trasformazione dell'impero coloniale inglese in Commonwealth Il prodigioso sviluppo economico degli Stati Uniti Le divisioni dell'Europa Il tentativo nazista La guerra d'Etiopia La guerra di Spagna L'inizio della seconda guerra mondiale.

Programma di geografia:

1. GEOGRAFIA MATEMATICA *Il sistema solare La terra:* forma, dimensioni, movimenti *Coordinate geografiche:* loro lettura.

2. GEOGRAFIA FISICA *La litosfera:* formazione delle rocce Le ere geologiche Distribuzione delle terre emerse e degli oceani Configurazione orizzontale: continenti, penisole, istmi, isole, coste, ecc. Configurazione verticale: bassipiani, altipiani, montagne, ecc.

3. GEOGRAFIA FISICA *L'idrosfera:* oceani e mari Fenomeni del mare profondità, salsedine, temperatura e colore, movimenti Le acque continentali.

4 GEOGRAFIA FISICA *L'atmosfera:* fenomeni dell'atmosfera: temperatura, pressione, meteore acquee ed aeree Clima: zone e varietà climatiche.

5. L'ITALIA: Posizione, forma, confini, superficie, natura geologica, orografia, idrografia, clima Porti principali.

6. L'ITALIA: Popolazione, lingua, religione, cultura Le grandi opere pubbliche Agricoltura, bonifiche, irrigazione, industrie, commercio, navigazione marittima e navigazione interna.

7. L'EUROPA: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

8. LE REGIONI E GLI STATI D'EUROPA CON SPECIALE RIGUARDO AI PAESI MARITTIMI: popolazione, governo, città principali, vie di comunicazione, attività economiche, prodotti agricoli e industriali.

9. L'ASIA E L'AFRICA: Descrizione fisica, con speciale riguardo alla configurazione orizzontale - Porti principali - Descrizione fisico-economica degli Stati con particolare riguardo a: *Asia:* Medio Oriente, Pakistan, India, Malacca, Indonesia, Filippine, Cina, Formosa, Giappone, Asia sovietica. *Africa:* Africa mediterranea, Unione Sud-Africa, Etiopia, Somalia, Congo, Kenia, Rhodesia.

10. L'AMERICA E L'OCEANIA: Descrizione fisico-politica, con speciale riguardo alla configurazione orizzontale Porti principali Descrizione fisico-politico-economica degli Stati con particolare riguardo a: *America:* Canadà, Stati Uniti, Messico, Panama, Venezuela, Columbia, Brasile, Uruguay, Perù, Cile Argentina. - *Oceania:* Australia, Nuova Zelanda.

11. LE TERRE POLARI: esplorazioni e risultati scientifici Esploratori italiani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 febbraio 1959

Il Ministro per la difesa
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1959
Registro n. 12 Difesa-Marina, foglio n. 22. — BONATTI

(1668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a cattedre negli Istituti statali d'arte di: Firenze: un posto di insegnante di pittura decorativa con l'incarico di laboratorio di pittura murale (affresco, tempera, graffite); Venezia: a) un posto di insegnante di disegno professionale e di oreficeria artistica; b) un posto di insegnante di plastica decorativa e figura con l'obbligo della direzione di un laboratorio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale dell'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato con modificazioni con legge 11 giugno 1950, n. 416;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, relativa alla classifica e trasformazione delle scuole d'arte;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli a cattedre negli Istituti statali d'arte (coefficiente 271) di Firenze: un posto di insegnante di pittura decorativa con l'incarico del laboratorio di pittura murale (affresco, tempera, graffite); di Venezia: *a)* un posto di insegnante di disegno professionale e di oreficeria artistica; *b)* un posto di insegnante di plastica decorativa e figura con l'obbligo della direzione di un laboratorio.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il

21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi·

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n 1491.

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati dalle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni·

a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli)

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

c) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I R C.E),

d) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto, d'impiego

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954 cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25 (fino a un limite di 45 anni di età).

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio, per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n 1172 (fino a un limite di 45 anni di età).

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti d'istruzione artistica e, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal precedente art 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art 59 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (fino a un limite di 45 anni di età).

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato, si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana mentre il plico contenente la documentazione artistica del concorrente dovrà essere inviata direttamente al Palazzo Barberini, via Quattro Fontane n. 13, Roma - Ufficio concorsi - Belle arti, ai sensi dell'art 4 del presente decreto che indice il concorso.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda.

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età,

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) le eventuali condanne penali riportate,

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato,

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art 3 per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito Se essi consistono in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso E fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli

Non sono accettate le pubblicazioni manoscritte e dattiloscritte

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da eccepire sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concesse a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n 60 nel Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità militari competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge del 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i partigiani cooperatori delle Forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc, di cui al decreto legislativo 4 maggio 1948, n 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, o i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1946, n 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915 18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio del l'11 gennaio 1948 o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 relasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69 *ter*, rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per effetto dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*), rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati e invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*), rilasciata a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta da bollo da L 100 I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione,

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati e comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza,

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciata in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi; computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta da bollo da L 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'Estero (I R C E) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100 da cui risulti che il 18 gennaio 1953, erano alle dipendenze del predetto ufficio.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico o agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art 1 della legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L 100, rilasciato dall'ufficio di liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso,

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L 100 dell'autorità militare,

y) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle cattedre di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata,

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art 6

Con decreto Ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella terna dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data in cui riceve il relativo invito, i seguenti documenti di rito

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulta che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art 2

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita

I candidati che abbiano titolo, per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito e di quelli che attribuiscono preferenza o precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

b) certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato da un medico militare e dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano nel rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142 e dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 100;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare, se consegnati in forza ai distretti militari « Esercito o Aeronautica » copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal Commissariato di porto,

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima)

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) *d*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art 6

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di un ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti

copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli)

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione,

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli di merito o documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione fatta eccezione per i titoli di merito o documenti presentati alla Direzione generale delle antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad enti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici in cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

A conclusione dei lavori la Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire la cattedra messa a concorso.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

La cattedra messa a concorso sarà assegnata al primo classificato nella terna e in caso di rinunzia al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti, del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica nel relativo concorso.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso o la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il predetto decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1959

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1959
Registro n. 47, foglio n. 16

(1619)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato relativo al concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la progettazione delle nuove sedi della Pretura civile, della Pretura penale, della Corte di appello e della Procura generale e per la sistemazione urbanistica generale dell'intera zona di piazzale Clodio, in Roma.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani per la progettazione delle nuove sedi della Pretura civile, della Pretura penale, della Corte d'appello e della Procura generale e per la sistemazione urbanistica dell'intera zona di piazzale Clodio, in Roma, bandito dal Ministero dei lavori pubblici con decreto Ministeriale 4 settembre 1958, n. 8284, ha deliberato l'attribuzione dei premi come segue:

1° premio di L. 3.000.000 ex-æquo, ai progetti contraddistinti dai motti:

« Justitiae digna fides MCMLIX », redatto dai signori:
Monteduro dott. arch. Nicola;
Bruno dott. arch. Fabrizio.

« U. G. 59 », redatto dai signori:
Perugini dott. arch. Giuseppe;
Nicoletti dott. arch. Manfredi;
Girardi dott. arch. Franco;
De Feo dott. arch. Vittorio;
De Plaisant dott. arch. Uga;
Giangreco dott. ing. Elio;
Giordano dott. ing. Giuseppe.

Agli autori dei detti due progetti, dichiarati vincitori ex-æquo, verrà affidato l'incarico della progettazione esecutiva dell'opera.

2° premio di L. 2.000.000 al progetto contraddistinto dal motto:

« H. V. M. », redatto dai signori:
Gargano dott. arch. Oreste;
Piraino dott. arch. Antonio.

3° premio di L. 1.000.000 al progetto contraddistinto dal motto:

« K. 23 », redatto dal signor:
Romeo dott. ing. Sidney.

La somma di L. 500.000, per il piano urbanistico, al progetto contraddistinto dal motto:

« Justitiae digna fides MCMLIX », redatto dai signori:
Monteduro dott. arch. Nicola;
Bruno dott. arch. Fabrizio.

I progetti non premiati dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, a' termini dell'art. 12, secondo comma, del bando di concorso.

Roma, addì 24 marzo 1959

Il Ministro: TOGNI

(1707)

Comunicato relativo al concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la progettazione delle nuove sedi del Tribunale civile e penale e della Procura della Repubblica e per la sistemazione urbanistica generale dell'intera zona di piazzale Clodio, in Roma.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani per la progettazione della nuova sede del Tribunale civile e penale e della Procura della Repubblica e per la sistemazione urbanistica dell'intera zona di piazzale Clodio, in Roma, bandito dal Ministero dei lavori pubblici con decreto Ministeriale 4 settembre 1958, n. 9966, ha deliberato l'attribuzione dei premi come segue:

1° premio di L. 3.500.000 ex-æquo, ai progetti contraddistinti dai motti:

« Astrea 123 », redatto dai signori:
Roisecco dott. arch. Giulio;
Bacigalupi dott. arch. Vincenzo;
Cuppini dott. arch. Marisa.

« Concerto n. 2 », redatto dai signori:
Fiorentino dott. arch. Mario;
Valori dott. arch. Michele;
Carè dott. ing. Arrigo;
Delleani dott. ing. Vincio.

« Tre Pi », redatto dai signori:
Passarelli dott. arch. ing. Vincenzo;
Passarelli dott. ing. Fausto;
Passarelli dott. ing. Lucio.

Agli autori dei detti tre progetti, dichiarati vincitori ex-æquo, verrà affidato l'incarico della progettazione esecutiva dell'opera.

2° premio di L. 2.000.000, al progetto contraddistinto dal motto:

« Mod. 175 », redatto dai signori:
Caniggia dott. arch. Gianfranco;
Caniggia dott. arch. Emanuele;
Ascenzi dott. ing. Roberto;
Caleffi dott. ing. Giuseppe.

3° premio di L. 1.500.000 ex-æquo, ai progetti contraddistinti dai motti:

« Arrivederci Roma », redatto dai signori:
Tamburini dott. ing. Franco;
Manoukian dott. ing. Armen;
Zama dott. ing. Giorgio;
Gatta dott. ing. Eduardo.

« R. 907 », redatto dal signor:
Nicolini dott. arch. Roberto.

La somma di L. 500.000, per il piano urbanistico, al progetto contraddistinto dal motto:

« Tre Pi », redatto dai signori:
Passarelli dott. arch. ing. Vincenzo;
Passarelli dott. ing. Fausto;
Passarelli dott. ing. Lucio.

La Commissione ha inoltre assegnato per riconoscimento di merito, a titolo di rimborso spese, le seguenti somme:

L. 500 000 al progetto contraddistinto dal motto: « Dedalo R. G. P. », redatto dai signori, Marchisio dott. arch. Renato, Monaco dott. arch Giorgio; Rinaldi dott. arch. Giuseppe

L. 500 000 al progetto contraddistinto dal motto: « Il Pellicano », redatto dal signor: Zanzoni dott. arch Giuseppe.

L. 500 000 al progetto contraddistinto dal motto: « K 23 », redatto dal signor: Romeo dott. ing. Sidney.

L. 333 340 al progetto contraddistinto dal motto: « Adelante cum juicio », redatto dai signori: Tavanti dott. ing. Maurizio; Papi dott. ing Francesco.

L 333 330 al progetto contraddistinto dal motto: « Spes XI », redatto dal signor: Redini dott. ing. Mario.

L. 333 330 al progetto contraddistinto dal motto: « Sub lege libertas », redatto dal signor: Cipolla dott. ing Pasquale.

I progetti non premiati dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, a' termini dell'art. 12, secondo comma, del bando di concorso.

Roma, addì 24 marzo 1959

Il Ministro: TOGNI

(1708)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n 942 del 26 agosto 1957, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta del comune di Santa Caterina Villarmosa vacante al 30 novembre 1956

Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice a mente dell'art 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici di cui alla nota del 5 febbraio 1958, per la nomina di un docente universitario in ostetricia o di un primario di ospedale in reparti di ostetricia.

Vista la terna di ostetriche condotte di ruolo proposta dal Comune interessato,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Decreta:

E' costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Santa Caterina Villarmosa nella seguente composizione:

Presidente:

Rovella dott. Salvatore, ff. vice prefetto.

Componenti:

Buccellato prof. Tommaso, primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;

Piazza dott Michele, medico libero esercente specializzato in ostetricia,

Broccio dott. Letterio, medico provinciale di Caltanissetta;

Burruano Giuseppina, ostetrica condotta del comune di Caltanissetta.

Espleterà le funzioni di segretario il funzionario di prefettura Vizzini dott Daniele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Comune interessato ed in quello della Prefettura.

Caltanissetta, addì 12 marzo 1959

Il prefetto: SGANGA

(1695)

PREFETTURA DI RIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n 7259 Div III/I del 7 febbraio 1959, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso per titoli ed esami a dieci posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1957,

Viste le comunicazioni di rinuncia pervenute a questa Prefettura da parte di alcuni dei vincitori,

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il predetto decreto,

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta.

A modifica del decreto prefettizio n 7259 Div. III/I del 7 febbraio 1959, i sottoindicati candidati, tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascun candidato ha dichiarato di voler concorrere, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata.

1. Pinna Luigi: Castelnuovo di Farfa, condotta unica;
2. Bocchetti Mario. Labro-Morro-Colli di Labro, consorzio;
3. Piperno Ermanno: Orvinio, condotta unica;
4. Di Paolantonio Francesco: Accumoli, condotta unica;
5. De Iorio Ugo. Cittareale condotta unica,
6. D'Alessandro Valerio Roccantica, condotta unica;
7. Ralli Zeffirino: Pescorocchiano, 2a condotta Campolano;
8. Botton Lamberto: Turania, condotta unica;
9. Fontanelli Giorgio: Micigliano, condotta unica;
10. Renna Marcello: Varco-Marcetelli-Ascrea (per la frazione Ricatti), consorzio.

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 12 marzo 1959

p *Il prefetto* PATERNÒ

(1662)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.